



# COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 115 DEL 28.09.2010

**Oggetto: Proposta di Regolamento per la disciplina delle videoriprese delle sedute del Consiglio comunale -**

L'anno duemiladieci il giorno 28 del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13,15, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	A
CARDIA SERGIO	VICESINDACO	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
MELONI MARIA FEDELA	ASSESSORE	P
PIRAS ANTONIO	ASSESSORE	P
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n.1

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dr. Giovanni Mario BASOLU

Assume la presidenza Sergio Cardia, in qualità di Vicesindaco.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che tra gli obiettivi prioritari delle pubbliche amministrazioni vi è la trasparenza ed il miglioramento del rapporto tra cittadini ed amministrazione;
- che il perseguimento di obiettivi di partecipazione sostanziale, da attuare attraverso molteplici strumenti di comunicazione e di informazione dei cittadini, risulta ancora più auspicabile in questa fase storica caratterizzata da diffusi e crescenti fenomeni di sfiducia verso la sfera politica e dal conseguente allontanamento dei cittadini dai momenti di possibile partecipazione della stessa;
- che tale obiettivo può essere perseguito anche attraverso strumenti fortemente innovativi quali la ripresa e la pubblicazione delle sedute del Consiglio comunale sul sito web del Comune e la possibilità per i cittadini o le associazioni interessate di effettuare le riprese delle sedute aperte al pubblico;
- che, in assenza di una specifica disciplina e nelle more di una rivisitazione del regolamento del Consiglio comunale, si è proceduto a predisporre una bozza del

regolamento per la disciplina delle videoriprese delle sedute del Consiglio comunale;

Visto la bozza di regolamento, predisposta dal Segretario Generale dell'Ente, composto di n. 11 articoli;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel quale sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 33, comma 6, del vigente Statuto comunale il quale dispone che la Giunta comunale propone al Consiglio l'approvazione dei regolamenti di competenza del Consiglio medesimo;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Attesa la necessità di provvedere in merito

Con votazione unanime

### DELIBERA

Di proporre al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle videoriprese delle sedute del Consiglio comunale così come articolato nel testo sub A), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti;

“Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco: F.to Sergio Cardia

Il Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata, in data odierna, la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Sestu, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale: F.to Giovanni Mario Basolu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, \_\_\_\_\_

L'incaricato dell'Ufficio Segreteria

# **C O M U N E D I S E S T U**

(PROVINCIA DI CAGLIARI)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIOCOMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Sestu, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa delle sedute del Consiglio comunale che saranno effettuate direttamente dal Comune o da soggetto preventivamente autorizzato.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

## **Art. 2 - Autorizzazione per l'accesso della strumentazione**

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.
2. A tal fine i soggetti interessati devono presentare, almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale devono essere chiaramente evidenziati:
  - a. soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. l'istanza deve indicare il nominativo del legale rappresentante o del presidente);
  - b. modalità delle riprese;
  - c. finalità perseguite;
  - d. modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
  - e. estremi identificativi del titolare / responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.
1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Presidente del Consiglio.
2. L'autorizzazione ha validità annuale e comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
3. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

## **Art. 3 - Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi**

1. Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.
2. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

#### **Art. 4 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione e riproduzione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.
2. Deve essere altresì fornita ai presenti informativa circa i diritti degli interessati prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196.

#### **Art. 5 - Limiti alle riprese televisive delle sedute**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio richiama i consiglieri comunali e gli assessori ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza di tale comportamento, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto della discussione.
2. In ogni caso, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati giudiziari vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.
3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri comunali o dai terzi presenti alla seduta.
4. Il soggetto autorizzato che viola il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorre nella sanzione di cui all'art. 7, comma 6, ferme restando le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per tali violazioni.

#### **Art. 6 - Rispetto della privacy**

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

#### **Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e

su web e per un periodo massimo di un anno e con modalità che impediscano di scaricare i files.

2. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
3. E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
4. Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali). In tal caso, la diffusione parziale delle riprese deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e trasparenza.
5. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un dvd contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.
6. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.
7. Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

#### **Art. 8 - Attività di ripresa e diffusione diretta da parte del Comune**

1. Il Comune di Sestu può effettuare direttamente le riprese delle sedute consiliari e disporre la diffusione della documentazione su internet sul proprio sito web.
2. Anche, in tal caso, le riprese devono essere effettuate nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo non superiore ai dodici mesi.

#### **Art. 9 – Modalità di ripresa**

1. Le riprese devono essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Gli strumenti preposti alla ripresa della seduta consiliare sono orientati in modo tale per cui il pubblico non viene inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio comunale.
3. Non è consentito l'impianto di fari illuminanti e, in ogni caso, non è consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di due emittenti, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per garantire lo svolgimento dei lavori e la disciplina della sala.

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto comunale.